



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cpgallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA

INTERDIZIONE DEL “PORTICCIOLO” IN LOCALITA’ MARINA SERRA DEL COMUNE DI TRICASE

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

VISTA: la propria Ordinanza n. 28/1990 in data 14.06.1990, come modificata dall’Ordinanza n.113/2015 in data 09.10.2015, relativa alla disciplina dell’utilizzo delle banchine, dello specchio acqueo e dello scalo d’alaggio del porticciolo di Marina Serra nel comune di Tricase (LE);

VISTA: l’Ordinanza n. 66/2019 in data 06.05.2019 del settore Urbanistica e LL.PP. del Comune di Tricase, relativa al divieto di ormeggio nell’ambito del porticciolo di Marina Serra a causa delle precarie condizioni dell’infrastruttura;

VISTA: la Nota prot. n. 12763 in data 14.07.2023, con cui il Settore 7° Pianificazione territoriale del Comune di Tricase ha comunicato di voler inibire anche le operazioni di varo e alaggio nell’ambito del predetto porticciolo, *“considerata la mancanza delle condizioni minime di sicurezza...omissis...nonché l’indirizzo pianificatore dato con il PCC che ne prevede un utilizzo finalizzato alla balneazione”*;

VISTO: il vigente Piano Comunale delle Coste del Comune di Tricase, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 758 del 19.05.2017 e pubblicato sul bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 62 del 30.05.2017;

VISTO: l’art.105 del Decreto Legislativo n°112/98, relativo al *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA: la Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 17 - *“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”*;

VISTA: l’Ordinanza balneare della Regione Puglia per l’anno 2024 approvata con D.D. n.213 del 22.04.2024;

VISTA: la propria Ordinanza n.42/2024 di Sicurezza Balneare per il Circondario Marittimo di Gallipoli;

VISTI: gli articoli 16, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario allineare le vigenti disposizioni a quanto segnalato dal Comune di Tricase, dettando norme restrittive per prevenire il verificarsi di possibili danni e per salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose a tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione, in attesa che siano effettuati appositi interventi di messa in sicurezza da parte del Comune di Tricase;

R E N D E N O T O

Che il porticciolo di Marina Serra, a causa della mancanza di interventi manutentivi sulle banchine e presso lo specchio acqueo, si trova in oggettivo stato di degrado che non consente un agevole e sicuro utilizzo dell'infrastruttura.

e, pertanto,

O R D I N A

Art. 1 – Interdizione dell'area, prescrizioni e divieti di carattere generale

Con decorrenza immediata, fermi restando i divieti e gli obblighi scaturenti dalle disposizioni di cui alla Ordinanza balneare emessa dalla Regione Puglia e di cui alla Ordinanza di Sicurezza Balneare del Circondario Marittimo di Gallipoli, nonché gli ulteriori obblighi e divieti derivanti dalle vigenti disposizioni in materia, nello specchio acqueo di cui al **RENDE NOTO**, è **vietato**:

- a) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- b) praticare la balneazione;
- c) svolgere attività di pesca professionale e/o sportiva con qualunque tecnica;
- d) effettuare qualsivoglia attività subacquea e di superficie professionale e/o ludico sportiva;
- e) l'accesso, il transito e la sosta a tutti i veicoli;
- f) l'utilizzo dello scalo di alaggio e varo;
- g) il deposito di materiale di qualsiasi genere;

Art. 2 – Dergoghe

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, alle forze di Polizia e ad altri dipendenti di Enti ed Uffici della Pubblica Amministrazione, ovvero imprese incaricate dell'eventuale messa in sicurezza del sito e che abbiano la necessità di accedere alle aree interdette in ragione del loro ufficio o incarico ricevuto.

Art. 3 – Prescrizioni il Comune di Tricase

Il Comune di Tricase, nel cui territorio ricade la zona di mare oggetto di interdizione, in merito alla situazione di potenziale pericolo segnalata nell'area demaniale marittima di propria competenza, oltre ad adottare i necessari provvedimenti amministrativi restrittivi per l'area interessata, provveda ad installare e mantenere idonea cartellonistica monitoria, redatta anche in più lingue, riportante i divieti di cui all'articolo 1 e l'esatta indicazione del pericolo esistente.

Art. 4 – Abrogazioni

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 28/1990 in data 14.06.1990, come modificata dall'Ordinanza n.113/2015 in data 09.10.2015.

Art. 5 – Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, per i fatti costituenti violazione delle prescrizioni impartite al fine di tutelare i suddetti beni giuridici, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 del Codice penale e dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Ove i fatti non costituiscono reato, si procederà ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, ovvero, ricorrendone i presupposti, dell'art. 53, comma 4 del Codice della Nautica da diporto e successive modifiche ed integrazioni (D.Lvo 171/2005 come integrato e modificato dal D.Lvo 229/2017) o delle altre pertinenti norme in materia.

E' fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli .

Gallipoli, *(documento dotato di marca temporale)*

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Francesco PERROTTI